



COMUNE DI SAN PIERO PATTI
Provincia di Messina

Registro

N. 41

Prot. Gen.le N. 8639 del 27-06-2018

26-06-2018

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Modifica" Regolamento Comunale per il Servizio di autonoleggio con conducente"

COPIA

L'anno duemiladiciotto il giorno VENTISEI del mese di giugno
 Con inizio alle ore 18,30 , nella sala delle adunanze del Comune .

Alla convocazione in seduta **Straordinaria** che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge , risultano all'appello nominale :

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
MARTINO Daniela	X		CAMUTI Gian Luca		X
FORZANO Giuseppe	X		BIONDO Enzo	X	
IORE Sergio Gaetano	X		PAGANA Francesco	X	
HAMLAOUI SAPORITO Leila		X	PAGLIAZZO Vincenzina	X	
ABBADESSA Sebastiano Giorgio		X			
INTERDONATO Armando	X				
DI PERNA Lucia	X				
DI BELLA Gianluca	X				

Assegnati n. 12 in carica n. 12 presenti n. 9 Assenti n. 3

Fra gli assenti sono giustificati (art. 173 dell'Ord. EE.LL.) i signori : BIANLUCA CAMUTI

Il dott. FORZANO Giuseppe nella sua qualità di Presidente, verificato il numero legale degli intervenuti , assume la presidenza e designa scrutatori i Signori :

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Provvidenza Limina
 La seduta è pubblica. Sono presenti il Sindaco e gli Assessori: LAMARCOUSA MAREO

RELAZIONE

VISTO l'art.10 del regolamento in oggetto che recita: “ *L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente non è trasferibile tranne nel caso di cui al successivo comma.*

In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché in possesso dei requisiti prescritti, oppure può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Responsabile del Servizio, ad altri eredi, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti al ruolo e in possesso dei requisiti prescritti;

CONSIDERATO che la Legge 15 Gennaio 1992, n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea” prevede all'art. 9, in alcuni casi, la trasferibilità dell'autorizzazione anche per atto tra vivi o, in caso di morte, anche ad altri designati dagli eredi, appartenenti al nucleo familiare del titolare;

CHE la Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 29 di recepimento della suddetta normativa statale e ss.mm.ii. non modifica il suddetto articolo;

CHE l'Amministrazione Comunale intende, agevolare e promuovere la libertà dell'attività imprenditoriale, sancita anche dalla Costituzione Italiana;

CHE l'art.10 del regolamento in oggetto, come vigente, limita la libertà imprenditoriale, in quanto consente la trasferibilità dell'autorizzazione solo, in caso di morte, agli eredi;

CHE la Giunta Comunale con Delibera n.107 del 08.05.2018 ha approvato tale sostituzione;

Per quanto sopra

PROPONE

- Di approvare la sostituzione dell'art. 10 del vigente Regolamento Comunale per il Servizio di autonoleggio con conducente, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 28.11.2003, come modificato con Deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 2 del 05.03.2004 e 4 del 25.02.2010, così come segue:

“ L'autorizzazione per l'esercizio di autonoleggio con conducente può essere trasferita, su richiesta del titolare, in presenza di documentato trasferimento dell'azienda o di un ramo della stessa. La richiesta deve essere inoltrata dal titolare dell'autorizzazione e deve essere corredata da copia autenticata dell'atto di cessione dell'azienda e dalla dichiarazione di accettazione del subentrante, nonché dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti da parte di quest'ultimo;

Le condizioni per il trasferimento sono quelle previste dall'art. 9 comma 1 della legge 21/1992 e ss.mm.ii. così come recepita e modificata dalla L.R. 6 aprile 1996, n. 29 e ss. mm. ii., quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) Sia titolare di autorizzazione da almeno 5 anni;*
- b) Abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;*
- c) Sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.*

Le condizioni di trasferibilità previste ai punti b) e c) del comma 2 valgono soltanto per le ditte individuali.

Il trasferimento si perfeziona ed ha effetto dalla data di rilascio dell'autorizzazione.

Per cinque anni dal trasferimento suddetto il trasferente non può ottenere altra autorizzazione per concorso o trasferimento.

In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenente al nucleo familiare del titolare, purché in possesso dei requisiti prescritti, o,

entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Comunale, ad altri soggetti terzi designati di comune accordo dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché in possesso dei requisiti.


Gli eredi devono comunicare all'Ufficio comunale competente il decesso del titolare, entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento. Nella comunicazione devono indicare, a seconda dei casi:

- a) Il nominativo dell'erede appartenente al nucleo familiare, designato per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione, con dichiarazioni rese dal suddetto di voler subentrare nella titolarità dell'autorizzazione e dagli altri eredi di rinunciarvi;*
- b) La volontà degli eredi di trasferire ad altri l'autorizzazione, con indicazione del soggetto terzo al quale vogliono volturare l'autorizzazione;*
- c) La restituzione dell'autorizzazione rilasciata al deceduto, qualora non si intenda trasferirla.*


L'erede o il terzo designato devono dimostrare il possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio.

La mancata comunicazione o il mancato perfezionamento del trasferimento nei termini indicati ai commi precedenti comportano la revoca dell'autorizzazione

La Responsabile Area
Dott.ssa Graziella Castellino



Il Sindaco
Salvatore Vittorio Fiore



IL PRESIDENTE

Pone in discussione l'argomento avente ad oggetto "Modifica regolamento comunale per il Servizio di autonoleggio con conducente" e dà la parola al sindaco per illustrare la proposta.

Il sindaco spiega che si è adeguato il regolamento alla normativa vigente che parla anche di passaggio per atto tra vivi; è stato anche visionato dalla commissione ed è stato presentato un emendamento per problemi di forma.

Il consigliere Fiore puntualizza il contenuto dell'emendamento finalizzato ad una corretta numerazione dei commi ed anche una semplificazione della documentazione.

Il Presidente pone ai voti l'emendamento che viene approvato ad unanimità

IL CONSIGLIO

Vista la proposta con oggetto "Modifica regolamento comunale per il Servizio di autonoleggio con conducente"

Sentita l'esposizione della proposta da parte del Sindaco,

Preso atto dell'approvazione dell'emendamento presentato dal consigliere Fiore che ne ha illustrato il contenuto.

Visto il d.lgs 267/2000;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Di approvare la proposta avente ad oggetto "Modifica regolamento comunale per il Servizio di autonoleggio con conducente" come emendata.

CONSIGLIO COMUNALE DI SAN PIERO PATTI

Prot. n. 8254

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DI SAN PIERO PATTI

OGGETTO: *Emendamento alla Proposta di deliberazione "Modifica" Regolamento Comunale per il Servizio di autonoleggio con conducente"- Approvazione"*

Sottoscritto Consigliere Comunale

VISTA

La proposta avente ad oggetto, *"Modifica" Regolamento Comunale per il Servizio di autonoleggio con conducente"*

VISTO

Il verbale della Commissione Consultiva per lo Statuto ed i Regolamenti riunitasi in data 08.05.2018

PRESENTA

Il seguente emendamento alla proposta di deliberazione sopracitata:

I commi da 1 a 5 dell'articolo 10 vengono sostituiti con i commi da 1 a 6 che di seguito si riportano, mentre i restanti commi vengano numerati da 7 a 10:

Art 10

- 1) L'autorizzazione per l'esercizio di autonoleggio con conducente può essere trasferita, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purchè iscritta nel ruolo di cui alla legge regionale 6 Aprile 1996 n, 29 e ss.mm.ii., che ha recepito con modificazioni la L. n.. 21/1992, in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare di autorizzazione da almeno 5 anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo della patente di guida.
- 2) Le condizioni di trasferibilità di cui al comma 1 sono quelle previste dall'art. 9 comma 1 della L. n. 21/1992 e ss.mm.ii., così come recepito dalla L.R. 6 aprile 1006 n. 29.
- 3) Le condizioni di trasferibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 1 valgono soltanto per le ditte individuali.
- 4) La richiesta di trasferimento deve essere inoltrata dal titolare dell'autorizzazione e deve essere corredata da autocertificazione contenente gli estremi dell'atto di cessione dell'azienda, o di un

CONSIGLIO COMUNALE DI SAN PIERO PATTI

ramo della stessa, e dalla dichiarazione di accettazione del subentrante nonché da autocertificazione comprovante il possesso dei requisiti da parte di quest'ultimo.

- 5) Il trasferimento si perfeziona ed ha effetto dalla data di rilascio dell'autorizzazione.
- 6) Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo 5 anni dal trasferimento dalla prima.

Il Consigliere Comunale
del Gruppo Tutti per San Piero

FIORE Sergio



In ordine all'acclusa proposta di deliberazione , ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990 , n. 142 , recepito dell'art. 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modifiche vengono espressi i relativi pareri come espresso:
IL RESPONSABILE del servizio interessato – per quanto concerne la regolarità tecnica – esprime parere : favorevole

Data 15-06-2018

Il Responsabile

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione, e in ordine ai vincoli contenuti nell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102, nonché dalla circolare del Ministero dell'Economia e Finanza 6 Aprile 2011, n. 11, il RESPONSABILE del servizio interessato Dichiaro: che in relazione all'impegno di spesa di € è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile sia con gli stanziamenti di bilancio, sia con le regole di finanza pubblica e, conseguentemente, con il rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno, nonché con gli indirizzi posti da questa amministrazione

Data.....

Il Responsabile

IL RESPONSABILE di ragioneria – per quanto concerne la regolarità contabile – esprime parere: favorevole

Data 15-06-2018

Il Responsabile

Inoltre , il responsabile del servizio finanziario , a norma dell'art. 55 della Legge 08-06-1990 , n. 142 recepito dell'art.1, comma 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modificazioni , nonché l'art. 153 , comma 5 D.Lgs 267/2000

ATTESTA

Che la complessiva spesa di E , trova copertura finanziaria MISSIONE
PROGRAMMA.....?.....TITOLO.....
CAPITOLOdel bilancio 2017(Imp. Provv. n. _____)

Data.....

Il Ragioniere

Il presente verbale, dopo lettura si sottoscrive per conferma

Il Consigliere Anziano

[Signature]

Il Presidente

[Signature]

Il Segretario Comunale

[Signature]

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line

Il 02-07-2018

E fino al 17-07-2018

L'Addetto
Giovanni Di Dio

CERIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione :

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line il giorno: 02-07-2018

e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi

Dal 02-07-2018 al 17-07-2018

Li _____

Il Segretario Comunale
Provvidenza Limina

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio on-line Comunale il 02-07-2018

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 13-07-2018

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione art. 12 comma 1 L.R. 44/91;;

Perché dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16, L.R. 44/91;

Dalla Residenza Municipale, Li _____

Il Segretario Comunale
Provvidenza Limina